

Codice DB1409

D.D. 20 giugno 2012, n. 1636

Autorizzazione idraulica (n708) per la realizzazione di "Lavori di manutenzione del Rio Baraggia e rio Arico" in Comune di Biella-Richiedente: Comune di Biella.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di Biella sopra generalizzato ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
7. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni incluse nell'Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere e interventi sugli ambienti acquatici" approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii., (prescrizione Provincia di Biella prot. n. 34746 del 11/07/2011), in particolare:
 - A - comunicare l'inizio lavori quindici giorni prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, presentando apposita richiesta alla Provincia di Biella, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n 123 del 21/04/2009, per le necessarie opere di allontanamento dell'ittiofauna presente, attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione;
 - B - adottare tutte le misure necessarie per limitare l'intopidamento delle acque rispettando i parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella tabella 2 delle procedure approvate con D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.;

C - gli interventi di taglio e asportazione della vegetazione arborea ed arbustiva dovranno attenersi a quanto è previsto:

- dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 38 – 8849 del 26 maggio 2008 “Approvazione degli “Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali”;

- dell’art. 37 (Aree di competenza dei corpi idrici) del regolamento approvato con D.P.R.G. 20 settembre 2011, n. 8/R ad oggetto:”Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”;

D - predisporre un piano rischi da attuare per evitare danni accidentali alla fauna acquatica, durante le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere;

E - provvedere al termine dei lavori allo smantellamento tempestivo del cantiere e ricreare le condizioni di originaria naturalità;

8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

9. il Committente dell’opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l’inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

12. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d’acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

13. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo